

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

**Ente Pubblico Economico**

Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE**

**N. 369 DEL 28.12.2021**

**OGGETTO: Affidamento del servizio triennale di accesso alla rete internet e telefonia presso le sedi consortili.**

**CUP D39J21013480007 - CIG 8880037659**

Approvazione contratto di appalto.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **28** del mese di **DICEMBRE**  
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari,

**IL PRESIDENTE**

sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Simone Milella, dipendente dell'Ente presso il Settore Tecnico e RUP del servizio in epigrafe, come da attestazione sottoriportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Affidamento del servizio triennale di accesso alla rete internet e telefonia presso le sedi consortili. CUP D39J21013480007 - CIG 8880037659. Approvazione contratto di appalto", considerato che,

- ✓ in data 04/08/2021, con nota protocollata al n. 6836 del 04/08/2021, la Società Unidata Spa, effettuata un'analisi delle esigenze dell'Ente, ha inoltrato una proposta economica relativa al servizio triennale di accesso alla rete internet, comprensivo di telefonia, alle condizioni economiche riservate per questo Ente di € 2.000,00 oltre IVA quale canone mensile, senza alcun onere aggiuntivo iniziale, per complessivi € 72.000,00 oltre IVA;
- ✓ con deliberazione presidenziale n. 243 del 24/08/2021, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato nominato l'ing. Simone Milella, in qualità di dipendente del Settore Tecnico dell'Ente, RUP per l'affidamento del servizio triennale di accesso alla rete internet e telefonia presso le sedi consortili, e contestualmente è stata espressa la volontà di procedere con un affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico Unidata Spa in ragione del preventivo inoltrato in data 04/08/2021, prot. 6836 del 04/08/2021, avente importo di € 72.000,00 oltre IVA;
- ✓ nonostante l'offerta dell'operatore economico fosse stata reputata

- conveniente a seguito di una comparazione con l'attuale contratto e con ulteriori preventivi stimati mediante l'utilizzo dei portali delle principali aziende del settore, con nota PEC prot. 8142 del 30/09/2021, è stata espletata una ricerca di mercato, al fine di ottenere ulteriori garanzie sulla congruità e convenienza dell'importo da contrattualizzare con la Unidata Spa, contattando una ditta specializzata in attività di vendita e consulenza commerciale, la Sundera Srl, e richiedendo alla stessa la formalizzazione di preventivi per conto dei principali gestori di telefonia e connessioni internet (Tim, WindTre e Vodafone, escludendo Fastweb per il principio di rotazione degli affidamenti) secondo le medesime caratteristiche di cui al preventivo prot. 6836 del 04/08/2021 della Unidata Spa, evidenziando la necessità di avviare il servizio entro 45 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto;
- ✓ nel mentre della succitata procedura, con deliberazione di Cda n. 168 del 11/10/2021, l'Ente ha adottato il nuovo piano biennale degli acquisti di forniture e servizi, comprensivo anche del servizio di cui alla presente deliberazione;
  - ✓ esaminati i preventivi inoltrati a questi uffici dalla Sundera Srl, è risultato essere il più conveniente quello della Unidata Spa di cui al prot. 6836 del 04/08/2021 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii. è possibile procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto nei confronti del selezionato operatore economico;
  - ✓ nonostante il succitato piano biennale prevedesse l'espletamento del servizio a far data dal 2022, per motivi di urgenza l'Ente ha ritenuto opportuno formalizzare con immediatezza l'affidamento di che trattasi alla Unidata Spa;
  - ✓ con deliberazione presidenziale n. 352 del 10/12/2021 il servizio in epigrafe è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii., alla Unidata Spa, ed in data 23/12/2021 la stessa Società ha inoltrato a mezzo PEC l'allegato schema di contratto;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n. 243 del 24/08/2021;

**VISTA** la deliberazione presidenziale n. 352 del 10/12/2021;

**VISTA** la deliberazione di Cda n. 168 del 11/10/2021 con cui è stato adottato il nuovo piano biennale degli acquisti di forniture e servizi comprensivo anche del servizio di cui alla presente deliberazione;

**VISTO** lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

**VISTE** le attestazioni sottoriportate dei Responsabili dell'istruttoria;

**SENTITA** la struttura M.O.P. dell'Ente;

**VISTO** l'art. 15 dello Statuto dell'Ente secondo cui il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.";


assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione in considerazione dell'urgenza di procedere con l'approvazione dell'allegato schema di contratto per il servizio triennale di accesso alla rete internet e telefonia presso le sedi consortili di Bari – Modugno e di Molfetta;

**DELIBERA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare come con la presente si approva, lo schema di contratto per il servizio triennale di accesso alla rete internet e telefonia presso le sedi consortili, avente economico complessivo di € 72.000,00 oltre IVA, da sottoscrivere con la Unidata Spa.
3. Di sottoporre a ratifica del CdA dell'Ente, nella prima seduta utile, il presente provvedimento.
4. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.
5. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 27/12/2021

Il Resp.  istruttoria e RUP  
(a)


Modugno, 28-12-2021

VISTO:  
Il Resp.  nsabile  M.O.P.  
(ing.)

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 28-12-2021

Il Diret.  
(avv. D. 



**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

*Legge 5.10.1991 n. 317*

**ALLEGATO 1**  
**SERVICE LEVEL AGREEMENT**  
**CONDIZIONI DI CONTRATTO**

SERVIZIO TRIENNALE DI ACCESSO AD INTERNET

E RELATIVI SERVIZI SECONDARI

SECONDO L'OFFERTA COMMERCIALE

Prot. ricezione ASI Bari n. 6836 del 04/08/2021

CUP D39J21013480007 – CIG 8880037659

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

## Indicatori di Servizio

Unidata fornisce al Cliente i livelli di Servizio (Service Level ) di seguito rappresentati .

Al sopradetto fine sono stati definiti i seguenti indicatori di Servizio:

- Tempi massimi di attivazione del Servizio
- Percentuale di disponibilità annua del servizio
- Tempo di intervento su segnalazione disservizi
- Tempo di ripristino disservizi

Indicatore di Servizio	Service Level (SL)	Note
Tempi massimi di attivazione del Servizio	Entro 45 gg. dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente	Tempo massimo per la completa attivazione dei Servizi in relazione alla totalità delle sedi Cliente fatti salvi eventi di Forza Maggiore non ascrivibili a comportamento e/o responsabilità del Cliente di cui all'art. 10 del Contratto
Percentuale di disponibilità annua del Servizio (Service Availability)	99,98 % / anno	% SL calcolato su base annua in relazione alla piena funzionalità del Servizio sulla singola sede
Tempo di intervento su segnalazione disservizi	Entro max. 4 h dalla ricezione della segnalazione del Cliente	Tempo intercorrente tra la ricezione della segnalazione inoltrata dal Cliente relativa ad un malfunzionamento effettivo (cioè riscontrato e di competenza Unidata) e la presa in carico dell'intervento (remoto o on site) di un tecnico specializzato Unidata per la risoluzione del disservizio, assicurato su base H24/365gg. anno
Tempo di ripristino disservizi	Entro max. 8 h successiva allo scadere del termine del Tempo di intervento	Tempo intercorrente tra lo scadere del termine del Tempo di intervento e l'avvenuto ripristino del servizio e/o eliminazione del disservizio (riscontrato e di competenza Unidata)

## Riferimenti di Assistenza Tecnica (PdC Helpdesk Unidata)

Di seguito si riportano, le modalità ed i canali di contatto del Servizio Clienti/Assistenza Unidata

Con specifico riferimento al Contratto, deve intendersi applicato il seguente regime di assistenza dedicata (H24 365 gg. anno):

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 21:30, è disponibile il servizio di assistenza dedicata con operatore raggiungibile al seguente riferimento telefonico:

Rete fissa +39 06 40404600

Dal lunedì al Venerdì al di fuori degli orari sopra indicati, il Sabato e ulteriori feriali e festivi il servizio di assistenza dedicata con operatore è raggiungibile al seguente riferimento telefonico:

Rete mobile +39 3483904403

Il Servizio di assistenza dedicata è altresì disponibile H24:

- mediante il canale Email all'indirizzo : [helpdesk@unidata.it](mailto:helpdesk@unidata.it)
- mediante dedicato Portale di assistenza web (credenziali di accesso riservate) all'indirizzo <http://helpdesk.uni.it>

#### Riferimenti di Assistenza Clienti (PdC Customer Care Unidata)


Contratti	Tel.	n. verde 800 038 320 (da rete fissa) 06 404 041 (da rete fissa e mobile) opzione 1
	e-mail	<a href="mailto:contratti@unidata.it">contratti@unidata.it</a>
Fatturazione	Tel.	n. verde 800 038 320 (da rete fissa) 06 404 041 (da rete fissa e mobile) opzione 1
	e-mail	<a href="mailto:amministrazione@unidata.it">amministrazione@unidata.it</a>
Commerciale*	Tel.	n. verde 800 038 320 (da rete fissa) 06 404 041 (da rete fissa e mobile) opzione 3
	e-mail	<a href="mailto:sales@unidata.it">sales@unidata.it</a>
* Restano fermi gli eventuali ulteriori riferimenti assicurati dall'agente commerciale Unidata di riferimento per il Contratto		

#### Indennizzi per mancato rispetto dei livelli di Servizio

Indicatore di Servizio	Service Level (SL)	Indennizzi giornalieri per mancato rispetto dei livelli di servizio (€ IVA inclusa)
Tempi massimi di attivazione del Servizio principale	Entro 45 gg. dalla sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente	Euro 10,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l'attivazione dei Servizi principali e sino ad un valore massimo pari al 100% di n. 1 canone mese previsto dal Contratto.
Tempi massimi di attivazione del Servizio secondario	Entro 45 gg. dalla sottoscrizione del	Euro 5,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al tempo massimo previsto sino

	Contratto da parte del Cliente	ad un valore massimo pari al 100% di n. 1 canone mese previsto dal Contratto.
Percentuale di disponibilità annua complessiva del Servizio (Service Availability)*	99,98 % / anno	Euro 50,00 per ciascun punto percentuale di indisponibilità annua (1%/anno) rispetto alla percentuale di disponibilità complessiva annua prevista sino ad un valore complessivo massimo annuo pari al 100% di n.1 canone mese previsto a Contratto
Tempo di intervento su segnalazione disservizi	Entro max. 4 h dalla ricezione della segnalazione del Cliente	Euro 3,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto al tempo massimo di intervento e sino alla presa in carico della segnalazione.
Tempo di ripristino disservizi	Entro max. 8 h successive allo scadere del termine del Tempo di intervento	Entro 48h di ritardo dal termine massimo per il ripristino: Euro 5,00 ogni 4h di ritardo Da 49h a 96h di ritardo dal termine massimo per il ripristino: Euro 10,00 ogni 4h di ritardo Oltre le 96h di ritardo: Euro 15,00 ogni 4h di ritardo Sino ad un valore complessivo massimo pari al 100% di n.1 canone mese previsto a Contratto

\* Al netto di sospensioni programmate per attività manutentive di cui all'art. 4.2 del contratto e ritardi determinati da cause di forza maggiore di cui all'art. 10 del contratto



**CONSORZIO per l'AREA di SVILUPPO INDUSTRIALE di BARI**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

*Legge 5.10.1991 n. 317*

# CONDIZIONI DI CONTRATTO

SERVIZIO TRIENNALE DI ACCESSO AD INTERNET  
E RELATIVI SERVIZI SECONDARI  
SECONDO L'OFFERTA COMMERCIALE  
Prot. ricezione ASI Bari n. 6836 del 04/08/2021

CUP D39J21013480007 – CIG 8880037659

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.

Con il presente Contratto di fornitura servizi (nel seguito, il “Contratto”);

## TRA

Unidata S.p.A., avente Sede legale in Roma (RM), Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 – 00148, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 06187081002, rappresentata da Renato Brunetti, in qualità di Rappresentante legale *pro tempore*

(di seguito, anche denominato per brevità “Unidata”),

## E

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari avente Sede legale in Modugno (BA), Via delle Dalie, 5, 70026, P.IVA n. 00830890729, rappresentata dal dott. Paolo Pate, in qualità di legale rappresentante

(di seguito, anche denominato per brevità “Cliente”),

entrambe di seguito denominate singolarmente la “Parte” o congiuntamente le “Parti”

## PREMESSO CHE

- a) Unidata è Operatore autorizzato ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i., per l’installazione e l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica e per l’espletamento del servizio telefonico di rete fissa sull’intero territorio nazionale nonché azienda certificata in conformità alle seguenti norme:
  - UNI EN ISO 9001:2015
  - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
  - UNI EN ISO 14001:2015
- b) Cliente, per proprie esigenze professionali e d’impresa, ha dimostrato interesse a fruire di servizi professionali di Accesso ad Internet, Telefonia e Networking (nel seguito, indicati unitariamente anche come il “Servizio”) secondo specifici requisiti prestazionali e di affidabilità provvedendo, a tal fine, ad emettere documentazione di progetto (identificata con CUP D39J21013480007 – CIG 8880037659) contenente il complesso dei requisiti di attesa fornitura.
- c) Unidata, avendo rilevato le specifiche esigenze del Cliente ed in base ai chiarimenti con lo stesso intercorsi, ha provveduto alla redazione e proposizione di specifica Offerta tecnico-commerciale identificata al n. Prot. ricezione ASI Bari n. 6836 del 04/08/2021 “*relativa alla fornitura triennale del servizio di accesso alla rete internet, comprensivo di telefonia alle sedi consortili*” (nel seguito, indicata come “Offerta”);
- d) In data 10/12/2021, a seguito di idonea istruttoria, il Cliente ha provveduto a formalizzare l’affidamento diretto dei servizi oggetto dell’Offerta mediante Deliberazione presidenziale n. 352 del 10/12/2021
- e) Le Parti, intendono conseguentemente regolare la fornitura e fruizione del Servizio, nel rispetto della vigente normativa applicabile e dei termini e condizioni di cui alla sopra identificata Offerta, mediante il presente contratto negoziato di fornitura;

Tutto ciò premesso, le Parti, identificate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1. Definizioni

- Servizio principale: indica il Servizio di accesso ad Internet di cui all'art. 3.3.
- Servizio secondario: indica l'insieme dei servizi diversi da quello di accesso ad Internet di cui all'art. 3.3
- Giorni (gg.): se non diversamente specificato, s'intendono giorni solari;
- Offerta commerciale: ai sensi del presente Contratto, indica la proposta commerciale Unidata di cui alla lett. c. delle Premesse;
- SLA (Service Level Agreement): o anche "Livelli di servizio" sono gli indicatori prestazionali e/o gli importi economici di indennizzo o corrispettivo indicati nell'Allegato n. 1 al presente Contratto.

## Articolo 2. Premesse, Allegati ed Interpretazione del Contratto

- 2.1 L'Offerta, le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2.2 In caso di eventuale contrasto tra le disposizioni del presente Contratto e nei relativi Allegati e le disposizioni contenute nell'Offerta di cui alla lett. c delle Premesse, le disposizioni contenute nell'Offerta si intendono, tra le Parti, prevalenti in termini sia interpretativi che esecutivi.

## Articolo 3. Natura ed Oggetto del Contratto

- 3.1 La disciplina contenuta nel presente Contratto è stata definita attraverso un processo di negoziazione intercorso tra le Parti e, conseguentemente, lo stesso, quale Contratto negoziato, deve intendersi estraneo alle previsioni di cui agli artt. 1341-1342 ss. del Codice civile.
- 3.2 Le parti si danno reciproco atto che tutte le clausole del presente Contratto sono state volute e concordate da entrambe e che quest'ultimo costituisce espressione integrale, vincolante e completa degli accordi intervenuti tra le Parti relativamente all'oggetto e supera qualsivoglia altra pattuizione intercorsa tra le stesse in relazione al medesimo oggetto
- 3.3 Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura del Servizio principale di accesso ad Internet ed eventualmente dei Servizi secondari come di seguito indicati:

Servizi principali, di cui al Punto n.5 dell'Offerta

Codice listino	Descrizione
UF.B.FS.OC	Sede di Modugno: Via delle Dalie 5 Connessione simmetrica in Fibra Ottica FTTH su rete Point to Point. Porta a 1 Gbps; Navigazione Internet FLAT; velocità fino 1000Mbps download, 1000 Mbps upload, Banda Minima Garantita 200 Mbps. Comodato uso router CCR1009; 1 IP pubblico statico.
UF.B.VLN.10020	Sede di Molfetta (Via Pansini Legnami SNC) Connessione VDSL FTTC su line dati dedicata, navigazione FLAT; velocità di picco fino 100 Mbps download, 20Mbps upload, BMG 10/3Mbps. Include: comodato uso Modem/Router Wi-Fi dual band 802.11ac, 1 IP pubblico statico.

Servizi secondari, di cui al Punto n.5 dell'Offerta

Codice listino	Descrizione
UV.B.DL.OC	6 linee telefoniche digitali VoIP ISDN-BRI, in utilizzo contemporaneo con propria numerazione geografica. Include gateway digitale con 3 terminazioni ISDN BRI base. Include traffico telefonico Flat verso fissi e mobili nazionali.
UV.B.CC	Servizio di centralino telefonico virtuale IPcentrex in IDC Unidata. Gestisce fino a 60 interni VoIP e fino a 10chiamate contemporanee su numerazione geografica Unidata o in number portability. Include accesso e gestione autonoma al proprio centralino. Include prima configurazione mediante questionario a cura del cliente. Include traffico telefonico nazionale flat.
NP	Number Portability delle numerazioni attualmente in uso

UNV.NGFW.M.36	Servizio di gestione intelligente sd-wan di connettività e vpn con sicurezza avanzata, report e alert per 36 mesi. Include sede virtuale in Cloud Datacenter Unidata. Dimensione sede Medium
H24	Assistenza H24 365 gg/anno
UN.WIFI	Q.tà 4 Ruckus R320 Unleashed, dual band 802.11ac Indoor Access Point, BeamFlex, 2x2:2, 1-Port, PoE, Does not include power adapter or PoE Injector. Warranty Extension - Partner WatchDog Support Per SZ/vSZ AP, 3 YR. AP management license for SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access point.

3.4 Qualora il Cliente intenda, nel corso del presente rapporto contrattuale di fornitura, chiedere ad Unidata e disporre di una integrazione rispetto ai Servizi in fornitura come sopra elencati, Unidata provvederà, fatta salva l'esistenza di limiti di fattibilità tecnica, a predisporre e sottoporre all'approvazione del Cliente una offerta commerciale integrativa. Detta integrazione di Servizi sarà formalizzata tra le Parti mediante atto scritto di modifica ed integrazione che sarà allegato al presente Contratto e sarà disciplinata in ottemperanza alle applicabili disposizioni del presente Contratto.

#### **Articolo 4. Caratteristiche del rapporto di fornitura**

4.1 I Servizi vengono forniti da Unidata con le caratteristiche e modalità e nei termini propri della specifica Offerta sottoscritta dal Cliente e dalla relativa documentazione informativa precontrattuale e contrattuale (nel seguito, "Documentazione") fornita in fase di sottoposizione/sottoscrizione dell'Offerta e/o in via successiva, quale in termini esemplificativi e non esaustivi.

- L'Offerta commerciale sottoscritta contenente i dettagli relativi a:
  - Natura e caratteristiche dei Servizi in fornitura
  - Condizioni Economiche di fornitura
- Il presente Contratto ed i relativi allegati/annessi contenenti la disciplina contrattuale afferente allo specifico rapporto di fornitura.
- L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation – GDPR – Regolamento EU 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) conferiti volontariamente dal Cliente ed assunti da Unidata per l'esecuzione dello specifico rapporto contrattuale di fornitura, nel rispetto dei relativi consensi prestati.

4.2 Unidata garantisce la disponibilità del Servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su sette per 365 giorni all'anno in conformità ai livelli di servizio (SLA) definiti in Allegato 1 al presente Contratto. Unidata si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del Servizio per procedere ad attività manutentive e/o interventi tecnici diretti al miglioramento dello stesso, previa comunicazione che sarà inoltrata ai riferimenti forniti dal Cliente con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto l'esecuzione dell'attività di manutenzione. Fanno eccezione a quanto sopra definito, situazioni in cui l'intervento tecnico della Unidata risulti urgente ed inderogabile; in tal caso Unidata farà ogni ragionevole sforzo per darne tempestivo avviso al Cliente e per ridurre al minimo eventuali disservizi.

4.3 Resta espressamente inteso tra le Parti che, salvo specifiche eccezioni risultanti dal presente Contratto, Unidata non controlla, né sorveglia, i comportamenti messi in atto dal Cliente attraverso i Servizi ovvero non controlla né sorveglia le informazioni/dati e/o i contenuti immessi dal Cliente, suoi incaricati/collaboratori e/o Terzi suoi aventi causa mediante l'utilizzo dei Servizi ed, attraverso questi, nella rete Internet. In tal senso Unidata non potrà in alcun caso essere intesa quale responsabile immediata e/o in solido per eventuali conseguenze e/o responsabilità civili, penali e/o amministrative dipendenti da violazioni commesse, mediante i Servizi, dal Cliente e/o allo stesso imputabili in responsabilità. Qualora dovesse essere accertata un'attività illecita e/o

fraudolenta posta in essere dal Cliente e/o da terzi, nei casi di cui sopra, Unidata potrà risolvere di diritto il contratto in essere ai sensi del successivo art.9.

4.4 Resta espressamente inteso tra le Parti che per la natura e le caratteristiche dei Servizi forniti ai sensi del presente Contratto, Unidata è completamente estranea alle attività poste in essere dal Cliente, con l'accesso da remoto al Servizio mediante le credenziali a lui affidate e, di conseguenza, il Cliente, in relazione al Servizio, deve intendersi come unico ed esclusivo Titolare per qualsivoglia attività di trattamento dei dati (da intendersi nell'accezione di cui all'art. 4 n. 2 del Regolamento EU 679/2016) dallo stesso raccolti, registrati, organizzati, strutturati, conservati, adattati o modificati, estratti, consultati, utilizzati, comunicati, trasmessi o diffusi o comunque messi a disposizione, raffrontati o interconnessi, limitati, cancellati o distrutti.

4.5 Il Cliente prende atto ed accetta che:

- le caratteristiche tecniche di erogazione dei Servizi sono quelle descritte nell'Offerta e nella specifica documentazione relativa al Servizio/ai Servizi sottoscritti;
- l'accesso e l'utilizzo dei Servizi o a funzionalità connesse all'esecuzione del contratto possono essere subordinati ad una procedura informatica di autenticazione utente mediante parametri riservati (UserID e password). Il Cliente è, pertanto, tenuto a gestire detti parametri con la massima riservatezza intendendosi quale unico responsabile per gli eventuali danni che dipendano dall'utilizzo abusivo degli stessi da parte di Terzi e/o illecito da parte del Cliente stesso. Il Cliente si obbliga a dare tempestivo avviso ad Unidata ove, ritenga ragionevolmente che appaia e/o risulti violata la riservatezza di detti parametri.

4.6 Il Cliente prende atto ed accetta che Unidata garantisce:

- modalità di erogazione dei servizi conformi a quanto definito nell'Offerta
- livelli di (erogazione del) servizio (nel seguito, "SLA") nei termini, limiti e modalità definiti nell'**Allegato n. 1** al presente Contratto e nelle ulteriori applicabili disposizioni contenute nel presente Contratto.

4.7 In merito agli apparati necessari alla fruizione dei servizi, il Cliente prende atto ed accetta che:

Per l'utilizzo del Servizio, potrà rendersi necessaria l'installazione di uno o più apparati terminali (di seguito, "Apparato/Apparati") fornito da Unidata (in comodato d'uso o in vendita) e/o di proprietà al Cliente che dovranno essere connessi ai circuiti di accesso ad Internet forniti da Unidata per la corretta fruizione dei Servizi.

L'Apparato ed eventuali altri prodotti necessari alla fruizione dei Servizi o richiesti dal Cliente, potranno essere forniti da Unidata, in base a quanto espressamente previsto nell'Offerta, in una delle seguenti forme:

- in "comodato d'uso", cioè in cessione a titolo gratuito a favore del Cliente con obbligo di restituzione nelle condizioni di consegna salvo il normale deperimento d'uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. c.c.. In tal caso l'apparato fornito è configurato (per il servizio di accesso ad Internet, per le funzionalità wireless e, ove previsto, per il servizio telefonico) in fase di fornitura dalla Unidata e non consente accessi e/o modifiche di configurazione autonome da parte del Cliente se non nei limiti e con le modalità definite specificatamente da Unidata.
- in "vendita", cioè con trasferimento di proprietà a favore del Cliente dietro specifico corrispettivo economico incluso nell'Offerta; resta inteso che, ove il bene oggetto di vendita sia stato già acquistato da Unidata al fine di assicurare la fornitura al Cliente e/o già assicurato in disponibilità al Cliente Unidata sarà legittimata ad imputarne in pagamento il relativo prezzo.

In caso di utilizzo di un proprio Apparato di proprietà, il Cliente prende atto che Unidata non potrà essere considerata competente e/o responsabile per eventuali disservizi e/o malfunzionamenti determinati in via diretta e/o indiretta dall'utilizzo di detto apparato; le eventuali attività di intervento tecnico richieste dal Cliente e/o assicurate da Unidata, in relazione a disservizi determinati dall'utilizzo di tale tipologia di apparati (apparati

proprietari), per il ripristino della corretta erogazione dei Servizi, dovranno intendersi, comunque, “a pagamento” in base a specifica Offerta commerciale che Unidata provvederà a garantire al Cliente.

L'utilizzo dell'Apparato fornito da Unidata per la navigazione in Internet in modalità "senza fili" (funzione wireless) si basa su frequenze in c.d. banda condivisa e non è dotato di strumenti di protezione dalle interferenze; in tal senso:

- se il Cliente utilizza il Servizio nella predetta modalità, Unidata non può garantire tecnicamente la qualità propria dei Servizi forniti al di fuori della verifica della corretta funzionalità dell'apparato fornito in comodato e del segnale Wi-Fi dallo stesso emesso;
- è responsabilità del Cliente adottare opportune misure di sicurezza per proteggere la propria rete domestica da accessi abusivi e non autorizzati; ad esempio, attraverso le possibili configurazioni della chiave di cifratura Wi-Fi e nella detenzione in sicurezza dei relativi parametri.

4.8 Il Cliente prende atto che sia la qualità che la continuità del servizio fornito da Unidata si devono intendere garantiti esclusivamente al punto di interconnessione tra la rete interna del Cliente e la rete Unidata e, pertanto, quest'ultima non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali incompatibilità tra le due reti o per eventuali difetti e/o indisponibilità del Servizio riconducibili alla rete interna del Cliente e/o a d altro fatto o atto allo stesso riconducibile in responsabilità. Eventuali indisponibilità del Servizio che risultino dipendenti da atto/fatto del Cliente o da suoi aventi causa non saranno tenuti in considerazione in relazione agli obblighi di disponibilità del Servizio definiti in Offerta.

4.9 In caso di malfunzionamento del servizio, Unidata provvederà a fornire al Cliente la necessaria assistenza tecnica nei modi, termini e limiti definiti in Offerta e nelle applicabili disposizioni contenute dal presente Contratto. Il Cliente ha, altresì, la facoltà di richiedere interventi di manutenzione diversi ed ulteriori che saranno oggetto di specifica offerta commerciale da parte di Unidata.

#### **Articolo 5. Durata, Rinnovo e diritto di Recesso**

- 5.1 Il presente Contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le Parti. La durata naturale del presente Contratto è pari a 36 (trentasei) mesi calcolati a far data dall'attivazione del Servizio Principale.
- 5.2 Qualora il Cliente intenda esercitare, nelle more dell'efficacia del presente Contratto, il diritto di recesso anticipato in relazione alla totalità e/o quota parte dei Servizi in fornitura, dovrà darne comunicazione scritta ad Unidata con almeno 90 (novanta) giorni d'anticipo rispetto alla data di richiesta cessazione di efficacia del presente Contratto e sarà obbligato, comunque, a corrispondere ad Unidata, quanto contrattualmente dovuto per Servizio sino alla predetta data di effettiva cessazione di efficacia.
- 5.3 In caso di fornitura di Servizi Secondari che risultino funzionalmente connessi ad un servizio Principale, la richiesta di recesso relativa ad uno o più Servizi Secondari non sarà automaticamente intesa come ricomprensiva anche il recesso anche dal Servizio Principale; diversamente, ove il recesso sia chiesto in relazione al Servizio Principale, sarà automaticamente inteso come ricomprensivo i Servizi Secondari funzionalmente connessi, salvo diversa specifica indicazione del Cliente e stante le oggettive possibilità tecniche di assicurare il mantenimento in fornitura del servizio.
- 5.4 Con il ricevimento della comunicazione di recesso inviata dal Cliente ad Unidata, nei termini e secondo le modalità sopra descritti, le Parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto, fatte salve le obbligazioni derivanti dall'esecuzione, anche parziale, di quest'ultimo, le obbligazioni di pagamento in carico al Cliente e l'eventuale obbligo di restituzione, entro 60 (sessanta) giorni, di eventuali beni e/o apparati consegnati e/o messi in disponibilità da Unidata al Cliente per la fruizione dei Servizi, o, in alternativa, l'obbligo di corrispondere il valore degli stessi al valore di mercato rilevato alla data di efficacia del recesso.

#### **Articolo 6. Corrispettivi, Condizioni economiche e Termini di pagamento**

- 6.1 Le Condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale di fornitura ivi disciplinato sono quelle definite al Punto n.5 dell'Offerta e nella Deliberazione presidenziale di cui alla lett. d) delle Premesse, ovvero:

Canone mese: € 2.000,00 IVA esclusa per n. 36 mesi (per un totale di € 72.000,00 IVA esclusa)

e che il Cliente si impegna a corrispondere ad Unidata a fronte della fornitura dei Servizi per tutta la durata di efficacia del presente Contratto.

- 6.2 Gli importi economici dovuti, a qualsiasi titolo, dal Cliente per la fruizione dei Servizi, sono imputati in pagamento al Cliente da Unidata nel/nei documenti di fatturazione periodici (nel seguito, “Fattura”) garantiti in disponibilità al Cliente in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge; il Cliente risulta obbligato al pagamento dei suddetti importi entro la data di scadenza indicata in Fattura e secondo la modalità e con la periodicità definite al Punto n. 7 dell’Offerta di seguito indicata:

Fatturazione bimestrale anticipata con obbligo di pagamento mediante bonifico bancario (SDD) a 30 gg. d.f.

- 6.3 Il costo di abbonamento al Servizio (nel seguito, “Canone mese”) è calcolato su base mensile (30 giorni) ed è addebitato nella Fattura, a decorrere dalla data di attivazione, in modo anticipato rispetto all’utilizzo del Servizio. Il traffico telefonico non compreso nel “Flat Telefonia FISSO e MOBILE verso destinazioni Nazionali”, ovvero il traffico telefonico verso destinazioni INTERNAZIONALI e verso tutti i numeri con “Servizi a Pagamento” ( 199, 8xx, SATELLITARI ) è, invece, addebitato in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione e conseguentemente addebitato in Fattura a partire dal primo ciclo di fatturazione successivo all’attivazione.
- 6.4 Nella prima fattura emessa, ove dovute, sono imputate anche le spese una tantum di “attivazione” del servizio come definite in Offerta. Unidata, esclusivamente in relazione a detta prima Fattura ed ove strettamente necessario, si riserva la facoltà di modificare la periodicità di emissione definita in Offerta, proprio al fine di garantire il riallineamento temporale del ciclo di fatturazione a “fine mese”.
- 6.5 I documenti di fatturazione saranno resi disponibili al Cliente in modalità elettronica nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 127/2015 e s.m.i.
- 6.6 Ove il Cliente intenda ricevere i documenti di fatturazione mediante canale ulteriore e diverso rispetto a quello sopra indicato, potrà avanzarne richiesta ad Unidata che provvederà a fornire debito riscontro di fattibilità ed eventuale evidenza degli oneri economici suppletivi connessi.
- 6.7 Tutte le Fatture trasmesse con le modalità indicate al precedente art. 6.5, si intendono debitamente pervenute in conoscenza al Cliente, fatta salva la prova contraria fornita da quest’ultimo. E’ cura del Cliente provvedere a comunicare tempestivamente ad Unidata ogni modifica e/o aggiornamento degli indirizzi, delle informazioni e di qualunque altro dato necessario all’esecuzione dei pagamenti o alla corretta trasmissione della Fattura e degli ulteriori documenti contabili da parte di Unidata.
- 6.8 In relazione agli obblighi di pagamento previsti in capo al Cliente ai sensi del presente Contratto, quest’ultimo prende atto ed accetta che:
- Salvo diversa disposizione di legge, le uniche modalità di pagamento (anche dette “canali di pagamento”) ammesse sono quelle specificatamente definite al Punto n. 7 dell’Offerta.
  - Ritardati pagamenti e/o mancati pagamenti possono determinare, previo invio, nel rispetto dei vigenti termini di legge, di debita comunicazione di intimazione all’adempimento e messa in mora del Cliente da parte di Unidata, la sospensione dei Servizi o, ove tecnicamente possibile, del solo servizio interessato al mancato pagamento; in tal senso, pagamenti parziali degli importi riportati nella Fattura Unidata, sono da intendersi equiparati a mancati pagamenti. A tali disposizioni fanno eccezione i pagamenti relativi ad addebiti oggetto di contestazione, cioè quelli per i quali sia pendente, da meno di 30 (trenta) giorni una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia.
  - in caso di insolvenza ed inadempimento del Cliente protratti oltre i termini indicati nella summenzionata comunicazione di intimazione e messa in mora, Unidata provvederà alla immediata sospensione dei Servizi e, in via successiva, alla definitiva risoluzione del Contratto per inadempimento della controparte di cui al successivo art. 9.2. Nelle more di tale insolvenza/inadempimento, resta scontato che il Cliente

non potrà chiedere all'Unidata ulteriori attività e/o adempimenti connessi al mantenimento in esercizio dei Servizi e/o all'esecuzione del Contratto.

- Salvo diversa indicazione riportata nell'Offerta sottoscritta dal Cliente, tutti i corrispettivi previsti per la fruizione dei servizi oggetto del presente Contratto, sono da intendersi riportati al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.
- Ove il canale di pagamento definito in Offerta risulti, comunque, non disponibile per cause non imputabili alla Unidata, il Cliente si impegna ad effettuare i dovuti pagamenti degli importi imputati in Fattura, a mezzo di ulteriore e diverso canale di pagamento disponibile nel rispetto dei relativi termini temporali di esecuzione.
- In caso di mancata fatturazione alle scadenze previste o in caso di traffico non fatturato in precedenza, Unidata provvederà, alternativamente, ad inviare una fattura separata o esporre gli addebiti nella fattura successiva in modo distinto.

#### **Articolo 7. Livelli di Servizio (SLA), Indennizzi e Compensazioni**

- 7.1 I livelli di Servizio (Indicatori), i riferimenti per la gestione delle segnalazioni di assistenza tecnica, i valori economici di indennizzo per l'eventuale mancato rispetto degli indicatori di servizio da parte di unidata e gli importi economici di compensazione previsti in carico al Cliente per eventuali casi di c.d. "interventi a vuoto", sono riportati in Allegato 1 al presente Contratto.
- 7.2 Qualora Unidata risulti non aver rispettato uno o più dei livelli di servizio riportati nel predetto Allegato n. 1 avrà diritto a percepire i relativi indennizzi che saranno assicurato in detrazione (storno) dagli importi riportati nel primo utile documento di fatturazione e/o dai successivi sino a compensazione degli importi di indennizzo.

#### **Articolo 8. Obblighi e responsabilità del Cliente**

- 8.1 Fatte salve le eventuali ulteriori e/o diverse disposizioni contenute nell'Offerta, il Cliente prende atto ed accetta sin da ora che al fine di garantire la corretta esecuzione del Contratto dovrà:
- fornire tutte le informazioni che, a richiesta di Unidata, risultano necessarie per la corretta configurazione e manutenzione dell'insieme dei Servizi previsti in Offerta; il Cliente è l'unico responsabile per la correttezza e veridicità delle informazioni fornite, comprese quelle aventi natura amministrativa, e per la loro eventuale tempestiva modifica e/o aggiornamento;
  - seguire e rispettare le procedure necessarie a garantire la corretta fornitura dei suddetti servizi nei termini e modi definiti e/o concordati con Unidata, restando l'unico responsabile per eventuali danni che dovessero prodursi o derivare dalla mancata ottemperanza alle procedure definite/concordate;
  - utilizzare i Servizi garantiti dalla Unidata ed oggetto del presente Contratto, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in ambito nazionale e comunitario e nel rispetto dei diritti di Terzi; in tal senso, il Cliente:
    - assume ogni responsabilità in ordine ai dati e alle informazioni che vengano immesse nella rete utilizzando i Servizi, nonché in ordine al loro contenuto e forma;
    - garantisce che qualunque materiale immesso nella rete non violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale;
    - riconosce che è vietato servirsi, o dar modo ad altri di servirsi, dei Servizi per atti contro la morale o l'ordine pubblico o con lo scopo di molestare la quiete altrui, danneggiare o violare o tentare di violare comunque il segreto della corrispondenza;
    - si impegna a non immettere, e a far sì che altri non immettano in rete, utilizzando i predetti Servizi, informazioni che possano presentare forme e/o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio;
    - si obbliga a non utilizzare i Servizi per commettere o favorire la commissione di reati di qualunque tipo e a non utilizzare in via diretta, e ad adottare ogni cautela affinché soggetti terzi non utilizzino, i Servizi per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ad operatori di

telecomunicazioni o utenti, o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti, o siano contrari all'ordine pubblico;

- prestare la massima disponibilità ad Unidata al fine di risolvere e/o mitigare, ove rilevati e/o insorti in via successiva, potenziali rischi o vulnerabilità che possano incidere, anche in termini potenziali sulla legittima e corretta esecuzione del contratto ed erogazione dei servizi, nonché sulle misure di sicurezza in essere per la protezione del Servizio
- accettare che Unidata possa, altresì, interrompere la prestazione del servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; pertanto, in caso di guasto e/o malfunzionamento e/o altro evento malevolo (quali ad esempio, attacchi cibernetici, diffusione di virus, trojan, malware e/o attività riconducibili all'operato di c.d. botnet) che comporti pericolo per la sicurezza nazionale, per la Rete Internet, per la rete e/o i sistemi Unidata e/o di Terze parti e/o per la generalità degli utenti, Unidata si riserva la facoltà di sospendere i Servizi per il tempo minimo necessario al completo ripristino in conformità dei livelli di Sicurezza propri dei Servizi e della relativa attività telematica, dandone tempestivo avviso al Cliente.
- tenere indenne Unidata da ogni perdita, danno, responsabilità, costo, onere o spesa, incluse le spese legali, derivanti dalle violazioni di cui ai precedenti punti o derivanti da azioni, pretese od eccezioni fatte valere da terzi nei suoi confronti, in dipendenza od in connessione di inadempimenti del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, o comunque di atti che ricadano sotto la responsabilità del Cliente.
- consentire, ove strettamente necessari, eventuali interventi di tipo tecnico da parte di Unidata che risultino necessari a garantire la corretta erogazione dei Servizi, mettendo contestualmente a disposizione, nel rispetto dei vincoli di riservatezza applicabili, tutti i dati e le informazioni che risultino indispensabili al fine di consentire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e degli obblighi di legge.
- comunicare, ove espressamente richiesto per le sopra esposte motivazioni, le caratteristiche tecniche di eventuali apparati in sua proprietà e/o facenti parte della sua rete "locale" (LAN) che risultino funzionalmente connessi o strumentali alla fruizione dei servizi al fine di consentire eventuali verifiche tecniche di compatibilità e/o sicurezza con il sistema di rete Unidata. Sarà responsabilità del Cliente assicurare l'interoperabilità tra i suoi apparati e l'interfaccia dell'infrastruttura di rete Unidata. Il Cliente si obbliga a non intervenire o manomettere, direttamente ovvero mediante terzi, le apparecchiature, il software e più in generale qualsivoglia prodotto messogli a disposizione da Unidata per l'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in difetto ogni responsabilità. Resta fermo che gli apparati /sistemi e servizi, di proprietà e/o in disponibilità del/al Cliente collegati o interconnessi al Servizio Unidata devono essere muniti delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative europee vigenti.
- adempiere al puntuale ed integrale pagamento dei corrispettivi dovuti per i Servizi nei modi e termini e nel rispetto delle condizioni definite al precedente art. 6.

Il Cliente prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto/inottemperanza a quanto sopra esposto, Unidata non potrà essere considerata responsabile di eventuali indisponibilità dell'erogazione dei servizi previsti in Offerta e dei danni eventualmente prodottisi in virtù di tale carenza.

## 8.2 Il Cliente, sottoscrivendo il Contratto prende atto ed accetta:

- che la Rete Internet non è soggetta a controllo da parte di Unidata e che, data la sua peculiare struttura, non è assoggettabile nelle sue ramificazioni al controllo di nessuna Autorità nazionale e/o internazionale e da ciò che Unidata, fatta salva la responsabilità per l'adozione di idonee misure di sicurezza a protezione dei propri servizi e dei servizi fruiti dal Cliente, non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per la trasmissione e/o ricezione di comunicazioni, informazioni, programmi indebiti, illegali e/o potenzialmente dannosi;
- che è suo obbligo provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali eventi e/o attività di natura colposa e/o dolosa nonché di eventuali abusi (di natura informatica e/o diversa) di cui sia venuto a

conoscenza e che possano, anche potenzialmente, mettere a rischio il funzionamento del Servizio ovvero comportarne l'uso contrario a cogenti disposizioni di legge e/o alle disposizioni applicabili contenute nel presente Contratto, da parte di terzi noti e/o ignoti

- che nei casi di cui al precedente punto, Unidata potrà operare la temporanea sospensione del servizio e/o imporre per il ripristino di funzionalità del servizio, anche in base a legittima richiesta proveniente dall'Autorità Giudiziaria e/o da altro Organo legittimato;
- che ai fini della verifica delle attività compiute mediante l'utilizzo dei Servizi, fanno fede, in via principale, i relativi dati di traffico (c.d. "log di sessione") conservati da Unidata a norma e per finalità di legge;
- che, nei limiti dei suoi poteri di vigilanza e controllo sull'utilizzo dei Servizi, è responsabile del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale di Unidata e/o di terzi e che con l'utilizzo, nell'ambito del Servizio, di software, licenze e/o altri diritti di proprietà intellettuale di cui non sia proprietario e/o licenziatario, non acquista alcun relativo diritto e/o titolo.

## **Articolo 9. Condizione risolutiva, risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e espressa (1456 c.c.)**

### 9.1 Condizione risolutiva

Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti e legittimati dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di regolamentazione e/o di giudici ordinari e/o amministrativi, sia revocata, annullata o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione o autorizzazione o altro requisito amministrativo necessario all'operatività di una Parte, e strettamente connessa all'adempimento degli obblighi previsti in capo a quest'ultima ai sensi del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c.. Il verificarsi della condizione risolutiva, ai sensi del c.2 dell'art. 1360, non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite mentre determinerà la cessazione di efficacia e l'impossibilità di prosecuzione dei rapporti di fornitura servizi in essere; in tal caso, con riferimento alle obbligazioni economiche previste dal Contratto, le Parti espressamente definiscono quanto segue:

- i. qualora la parte decaduta sia Unidata, la stessa provvederà alla restituzione degli importi già corrisposti dal Cliente per la quota parte relativa alle prestazioni di servizio non ancora erogate; Unidata non darà adito alle restituzioni economiche relative alle prestazioni di servizio previste e non erogate che non siano state già oggetto di corresponsione da parte del Cliente.
- ii. qualora la parte decaduta sia il Cliente, quest'ultimo sarà comunque obbligato a corrispondere, alternativamente gli importi economici previsti, ai sensi del presente Contratto, sino alla data di durata naturale o rinnovata di efficacia e/o l'importo economico minore che Unidata riterrà facoltativamente di definire in chiusura del rapporto contrattuale di fornitura.

### 9.2 Risoluzione per inadempimento

Unidata fermo restando il diritto di richiedere un risarcimento di tutti i danni subiti, potrà risolvere di diritto, con effetto immediato il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previa comunicazione scritta di diffida ad adempiere (inviata via PEC o raccomandata A.R.) entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente, in caso di inadempimento da parte dello stesso alle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

- art. 6. in materia Corrispettivi, Condizioni economiche e Termini di pagamento
- art. 8 in materia di obblighi generali del Cliente

9.3 Nei casi di cui al precedente comma, il Cliente rimane comunque obbligato al pagamento di canoni, oneri fiscali, e spese contrattuali, per quanto già fornito in termini di servizi contrattualmente previsti sino alla data di efficacia della risoluzione. Di contro, Unidata, nel medesimo caso di specie, provvederà eventualmente a garantire, ove dovuto, la restituzione di

eventuali somme già corrisposte, dal Cliente, in via anticipata per servizi non ancora erogati, in base alla periodicità di fatturazione come definita all'art.6 del presente Contratto.

- 9.4 Nei casi specifici di inadempimento degli obblighi di pagamento pervisti in capo al Cliente e/o in caso di utilizzo illecito del Servizio ai sensi del precedente art. 4.3, stante quanto già previsto in materia di "contestazione", la Unidata, valutata la gravità dell'inadempimento e le circostanze che lo hanno determinato, si riserva la insindacabile facoltà di sospendere i Servizi, in via anticipata rispetto alla risoluzione di diritto, sino alla eventuale soddisfazione dei pagamenti dovuti o, alternativamente, sino alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale in essere con il Cliente.
- 9.5 Il Cliente ha conoscenza ed accetta, che la rilevazione dell'utilizzo illegittimo/indebito dei Servizi potrà essere effettuata, oltre che dalla Unidata, anche dalle preposte Autorità nazionali di monitoraggio e controllo con i medesimi effetti sospensivi e/o risolutivi di cui ai precedenti punti.

#### **Articolo 10. Sospensione, Cause di Forza Maggiore e Limiti di responsabilità**

10.1 Oltre a quanto previsto specificatamente in ulteriori e diverse disposizioni contenute nel presente Contratto, Unidata è obbligata:

- a mantenere l'efficienza del servizio offerto di norma 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, fatti salvi gli obblighi di assistenza in relazione alla verifica di guasti, disservizi, degni e/o eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nel rispetto dei termini previsti dal Livello di Servizio definito in Offerta.
- a provvedere al monitoraggio della raggiungibilità dell'interfaccia delle apparecchiature necessarie all'erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, ogni 5 minuti sulle 24 h al fine di garantire le percentuali di disponibilità dei Servizi definite in Offerta
- a provvedere alle configurazioni e manutenzioni previste e necessarie per la corretta erogazione dei servizi previsti a Contratto e alle ulteriori attività amministrative e tecniche definite, in accordo con il Cliente, nell'Offerta
- a garantire le idonee condizioni e misure di sicurezza fisico-logiche necessarie alla continuità di erogazione dei servizi previsti in Offerta.

10.2 Resta accettato tra le Parti che quanto sopra riportato è garantito dalla Unidata salvo eventi straordinari rientranti nella categoria delle c.d cause di Forza Maggiore, quali, in termini esemplificativi e non esaustivi:

- assenza della media tensione per oltre 48 h
- emergenze sanitarie aventi natura pandemica
- disastri naturali, terremoti, allagamenti
- atti vandalici, terroristici e/o eventi di natura bellica
- scioperi, serrate ed interruzioni di pubblici servizi
- ordini legittimi provenienti delle competenti Autorità nazionali ed europee
- circostanze e/o eventi che risultino evidentemente al di fuori di ogni ragionevole controllo e/o possibilità di intervento da parte di Unidata
- indisponibilità prolungata della rete elettrica e/o telematica e/o Internet pubblica cui risulti evidentemente impossibile sopperire da parte di Unidata
- gravi manomissioni di impianti non riconducibili alla responsabilità ed alla possibilità di intervento di Unidata

- errata e/o illegittima e/o indebita utilizzazione del servizio da parte del Cliente o dei suoi aventi causa e/o malfunzionamenti determinati da incompatibilità delle apparecchiature in proprietà e/o in esclusiva disponibilità del Cliente per la fruizione dei servizi riportati in Offerta
  - altro fatto doloso e/o colposo di esclusiva competenza ed imputabile in responsabilità al Cliente o suoi aventi causa.
- 10.3 Gli obblighi e le responsabilità di Unidata nei confronti del Cliente sono quelli definiti dal Contratto; pertanto, in qualsiasi caso di violazione o inadempimento imputabile ad Unidata, la stessa risponderà esclusivamente nei limiti di quanto, in termini di responsabilità, dallo stesso e dalle applicabili e vigenti disposizioni di legge sia previsto.
- 10.4 Unidata risponderà del Servizio e dei correlati obblighi riportati nel presente Contratto esclusivamente in relazione al danno emergente e diretto sofferto dal Cliente a causa di inadempimenti alla stessa evidentemente imputabili o, comunque, riconducibili alla sua sfera di competenza e responsabilità nell'erogazione del Servizio a favore del Cliente. In nessun caso ed a qualsivoglia titolo, Unidata potrà essere considerata responsabile unica o in solido con Cliente per danni occorsi a terze parti estranee al presente rapporto contrattuale siano essi o meno contestati in base ad e/o in dipendenza da obbligazioni contrattuali derivanti da rapporti intercorrenti tra il Cliente e suoi aventi causa.
- 10.5 Unidata non sarà considerata in nessun caso responsabile per l'uso dei Servizi fatto dal Cliente in relazione a situazioni critiche che comportino, a titolo esemplificativo, rischi specifici per l'incolumità delle persone, danni ambientali, rischi specifici in relazione a servizi di trasporto di massa, alla gestione di impianti nucleari e chimici, di dispositivi medico-sanitari ed ulteriori attività e finalità potenzialmente in grado di incidere sulla salute e sull'ordine pubblico a livello nazionale ed internazionale

#### **Articolo 11. Cessione e Novazione del Contratto**

- 11.1 Fatta salva le ipotesi di fusione e scissione, il presente Contratto e tutti i diritti da esso derivanti, non possono essere ceduti, senza il preventivo consenso scritto della Parte ceduta.
- 11.2 Il divieto di cui al precedente punto non si applica in caso di cessione:
- del presente Contratto a Società controllata o controllante, così definita ai sensi dell'art. 2359 co. 1 c.c., a condizione che la società cessionaria sia titolare di licenza individuale che la legittimi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica e di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria;
  - dei diritti di credito derivanti dal presente Contratto che potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto della controparte.
- 11.3 In caso di cessione del presente Contratto ovvero dei diritti da quest'ultimo derivanti (esclusi i diritti di credito), resta inteso che la parte cedente rimane responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni durante i primi 6 (sei) mesi successivi alla cessione e che la parte cessionaria dovrà essere titolare di tutti i titoli autorizzativi necessari a garantire il mantenimento di tutti gli impegni che la parte cedente ha assunto con il presente Contratto.

#### **Articolo 12. Comunicazioni**

- 12.1 Comunicazioni scambiate tra le Parti che abbiano ad oggetto e/o possano determinare effetti modificativi, estintivi, risolutivi e/o novativi del presente Accordo e/o di singole disposizioni di quest'ultimo, saranno effettuate per iscritto, firmate digitalmente da legale rappresentante e trasmesse, in via principale, mediante Posta elettronica certificata (PEC) e, in via secondaria ed alternativa, mediante raccomandata a/r ai riferimenti di seguito riportati:
- Per Unidata:  
PEC: [unidata@pec.unidata.it](mailto:unidata@pec.unidata.it)  
Indirizzo postale: Unidata S.p.A.. Viale A. G. Eiffel, 100 – c/o Commercium modulo M26 - 00148 Roma (RM)

- Per Cliente:  
PEC: [segreteria generale@pec.conorzioasibari.it](mailto:segreteria generale@pec.conorzioasibari.it)  
Indirizzo postale: Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari - Via delle Dalie, 5, 70026 Z.I Modugno (BA)

In tal caso le comunicazioni si intenderanno ricevute dal destinatario, rispettivamente, alla data del riscontro di consegna PEC o alla data riportata nell'avviso di ricevimento.

12.2 Comunicazioni tra le Parti aventi caratteristiche diverse da quanto definito al precedente art. 12.1, potranno essere scambiate mediante posta elettronica ordinaria (email) diretta ai punti di Contatto che le Parti provvederanno a scambiarsi in esecuzione del presente Contratto. Unidata garantisce la disponibilità dei propri punti di contratto di Assistenza tecnica (Helpdesk) e Assistenza Clienti (Customer Care) riportati nell'Allegato 1 al presente Contratto.

### **Articolo 13. Disciplina del trattamento dati (Privacy)**

13.1 I dati personali di contatto, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione del presente Contratto (di seguito le "Informazioni di Contatto"):

- saranno trattati dalle Parti nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento EU n. 679/2016 (nel seguito, "GDPR") e della ulteriore normativa applicabile in vigore;
- saranno trattate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza delle stesse;
- saranno trattate in Italia, e potranno, ove necessario, essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto.

13.2 non potranno essere comunicate ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a ciascuna Parte, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici, fornitori, appaltatori, subappaltatori, salvo gli stessi non svolgano il ruolo di Responsabili (esterni) del Trattamento e siano conseguentemente obbligati a garantire lo stesso livello di tutela delle Informazioni di Contatto previsto dal presente Contratto. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi ad altra parte e/o comunque a terzi ad eccezione delle casistiche sopra indicate e, comunque, in assenza di specifica autorizzazione.

13.3 Per quanto sopra e nei limiti di quanto richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, le cui Informazioni di Contatto possono essere trattate dall'altra Parte e si impegnano, altresì, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare le proprie Informazioni di Contatto trattate dall'altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.

13.4 Un eventuale rifiuto a fornire le Informazioni di Contatto potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Informazioni di Contatto risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l'obbligo di fornire le Informazioni di Contatto in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l'altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, così da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.

13.5 Le Parti, ciascuna per i dati di cui risulta titolare/interessato e nei limiti della vigente normativa in materia, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR; Le richieste inerenti l'esercizio dei diritti potranno essere rispettivamente inoltrate:

- nel caso di richieste verso Cliente: inviando una e-mail all'indirizzo:  
[segreteria generale@consorzioasibari.it](mailto:segreteria generale@consorzioasibari.it)
- nel caso di richieste verso Unidata: inviando una e-mail all'indirizzo: [privacy@unidata.it](mailto:privacy@unidata.it)

- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) di Unidata, di cui all'articolo 37 del GDPR, potrà essere contattato al seguente recapito: [dpo@unidata.it](mailto:dpo@unidata.it)
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) del Cliente, di cui all'articolo 37 del GDPR, potrà essere contattato al seguente recapito:  
[rpd@consorzioasibari.it](mailto:rpd@consorzioasibari.it)

- 13.6 In relazione alla tipologia di Servizi forniti ed all'assenza di attività di trattamento di dati personali di titolarità del Cliente per conto di quest'ultimo, Unidata non assumerà nei confronti del Cliente e nell'ambito del rapporto di fornitura ivi disciplinato, il ruolo/l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati previsto dall'art. 28 del GDPR.
- 13.7 In relazione ai dati del Cliente necessari ai fini dell'esecuzione del Contratto, compresi i dati di traffico archiviati da Unidata, ai sensi di legge, per esclusive finalità di repressione dei reati (ex art. 132 D.lgs. 196/03 e s.m.i.), lo stesso dichiara di aver ricevuto da Unidata la specifica Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR.

#### **Articolo 14. Riservatezza e non Divulgazione**

- 14.1 Tutte le informazioni afferenti il presente Contratto, i rapporti tra le Parti, l'infrastruttura di Servizio e la Rete, i Servizi o i relativi corrispettivi, nonché tutte le informazioni contenute e/o trattate nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti in Offerta, comunicate, e/o comunque rese note prima o dopo la data di stipula del presente Contratto, da ciascuna Parte all'altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via esemplificativa e non esaustiva, il *know how*, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o basati, in tutto o in parte, su taluna di tali informazioni, etc.), sono classificate come "Riservate" ai sensi delle applicabili previsioni contenute negli artt. 98 e 99 del D.lgs. 30/2005 e s.m.i., e dovranno, pertanto, essere trattate con la massima confidenzialità.
- 14.2 Fanno eccezione a quanto sopra:
- le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del Contratto
  - le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in data successiva alla sottoscrizione del Contratto per cause non imputabili alle Parti che le hanno ricevute
  - per le quali la Parte ricevente dia prova di esserne in possesso al momento o prima del perfezionamento del presente Contratto
  - per le quali la Parte ricevente dia prova che siano state ricevute da terze parti non vincolate da un accordo di riservatezza
  - per le quali la Parte ricevente dia prova che siano state da essa autonomamente elaborate, senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate
  - le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte comunicante.
- 14.3 Ciascuna Parte si impegna, se legalmente possibile, a dare preventiva informazione all'altra Parte di tutte le Informazioni Riservate che la Parte dovesse essere costretta a rivelare in seguito ad una richiesta ricevuta dall'autorità giudiziaria, regolamentare, amministrativa, di sorveglianza, o in adempimento ad un ordine della stessa, o ancora per adempiere ad obblighi di legge e/o regolamentari sopravvenuti alla data di sottoscrizione del Contratto. La suddetta Parte si impegna altresì a concordare, per quanto possibile, con l'altra, i tempi, le modalità ed il contenuto di tali comunicazioni.
- 14.4 Le Parti si impegnano, personalmente, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ, anche per conto dei rispettivi soci, amministratori e dipendenti, a mantenere strettamente riservate e a non divulgare, e/o comunque a non rendere note, a terzi, salvo non siano stati specificatamente autorizzati o non sia previsto da cogenti disposizioni di legge, le Informazioni Riservate.
- 14.5 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del rapporto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla cessazione di efficacia dello stesso:

- a mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno;
- ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate;
- a non utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi che non siano connessi all'esecuzione del Contratto e dell'Ordine;
- a restituire tutte le informazioni riservate e quant'altro alle stesse afferente e/o a distruggere eventuali copie dei dati/informazioni ricevute dalla controparte per l'esecuzione del Contratto, previa richiesta scritta e, comunque, al termine di efficacia del Contratto, fatto salvo quanto necessario ad adempiere ad obblighi e/o esercitare i diritti previsti dal presente Contratto e/o imposto/assicurato in diritto da vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 15. Conformità alla legge, Codice di Condotta e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

15.1 Le Parti si impegnano per sé ed i loro terzi rappresentanti coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al Contratto ad agire in modo da rispettare la normativa anti-corruzione o concussione applicabile ("Leggi Anti-corruzione"), al fine di evitare la commissione di una eventuale violazione o di causare all'altra Parte la violazione delle Leggi Anticorruzione.

15.2 Le Leggi Anticorruzione:

- vietano i pagamenti a funzionari governativi ed ai privati, direttamente o tramite intermediari, al fine di ottenere o mantenere affari, o di garantire un vantaggio commerciale improprio;
- richiedono il mantenimento dei libri, registri, fatture e altri documenti riguardanti i pagamenti e le spese in modo da riflettere, per quanto ragionevole, nel dettaglio, il carattere e l'importo di tali spese e le transazioni a cui fanno riferimento;
- vietano l'uso di fondi che non sono pienamente contabilizzati, compresi i conti "extracontabili".

15.3 Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono che, in relazione al Contratto o qualsiasi altra operazione o azione che coinvolga o che benefici rispettivamente una di esse, i propri rappresentanti non faranno o prometteranno di fare, hanno mai fatto, o hanno mai concordato o promesso di fare, pagamenti o offrire omaggi, proprietà, benefici, o qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente, a: (a) funzionari pubblici o dipendenti pubblici (compresi i rappresentanti di società di proprietà dello Stato e controllate dallo stato), (b) partiti politici o loro funzionari o candidati, o (c) qualsiasi altra persona o entità, se tale pagamento o offerta può violare le Leggi Anticorruzione.

15.4 Le Parti dichiarano, garantiscono e pattuiscono che non hanno intrapreso o hanno omesso di intraprendere azioni che possano sottoporre i rispettivi gruppi societari di appartenenza potenziali responsabilità nell'ambito delle Leggi Anticorruzione. Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare i rispettivi Codici Etici, di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società ed i rispettivi Modelli di Organizzazione di Gestione e di Controllo adottati, impegnandosi conseguentemente ad astenersi dal porre in essere comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo. L'inosservanza, anche parziale, delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima la Parte adempiente a sospendere l'esecuzione dello stesso o, nei casi più gravi, a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

15.5 Ciascuna delle Parti, inoltre, si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi pretesa o danno diretto o indiretto ad essa derivante da qualsiasi violazione del rispettivo Codice di Condotta o Modello di organizzazione gestione e controllo da parte di esse. In ogni caso, in caso di violazione del Codice di Condotta o del Modello di organizzazione gestione e controllo, ciascuna Parte sarà obbligata a fornire la più ampia cooperazione e a mettere a disposizione dell'altra Parte o dei rispettivi incaricati qualsiasi documento che possa essere richiesto in riferimento a tale violazione.

#### **Articolo 16. Legge applicabile e Foro competente**

- 16.1 Il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti, sono regolati e dovranno essere interpretati in conformità con quanto disposto dalla legge italiana.
- 16.2 Le Parti espressamente stabiliscono che per tutte le controversie sulla interpretazione, redazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bari, escludendo espressamente ogni eventuale, concorrente e/o alternativa competenza degli altri fori previsti dalla legge. La presente clausola non costituisce in alcun caso deroga alla competenza dell'AGCOM in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori, ai sensi della vigente disciplina in materia di obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria.

#### **Articolo 17. Regime fiscale, Spese**

- 17.1 Il presente Contratto dovrà essere registrato solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta a cura e spese della Parte che ne richieda la registrazione.
- 17.2 Ognuna delle Parti sosterrà le spese di propria competenza relativamente alla redazione del presente Contratto e alla gestione delle trattative, inclusi i compensi per eventuali prestazioni professionali.

#### **Articolo 18. Miscellanea**

- 18.1 Le parti si danno reciproco atto che tutte le clausole del presente Contratto sono state volute e concordate da entrambe e che quest'ultimo costituisce espressione integrale, vincolante e completa degli accordi intervenuti tra le Parti relativamente all'oggetto e supera qualsivoglia altra pattuizione intercorsa tra le stesse in relazione al medesimo oggetto
- 18.2 Ciascuna Parte, su richiesta dall'altra Parte, collaborerà in buona fede per fornire le informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto
- 18.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto, fatte salve modifiche imposte come obbligatorie dalla legge, dovrà essere convenuta per iscritto, e dovrà risultare da documento sottoscritto da entrambe le Parti allegato al presente Contratto.
- 18.4 Non si ritiene che una delle Parti abbia rinunciato ad alcun diritto o facoltà conferito dal presente Contratto, salvo che tale rinuncia sia stata espressamente manifestata per iscritto all'altra Parte.
- 18.5 Eventuali ritardi od omissioni di una Parte nel far valere diritti o nell'esercitare facoltà che ad essa competano in virtù del presente Contratto non potrà, in alcun caso, essere interpretata alla stregua di acquiescenza o rinuncia a fare ciò, in epoca successiva. La rinuncia ad un diritto e facoltà non implica la rinuncia agli altri diritti o facoltà né a diritti o facoltà future ancorché della stessa natura.
- 18.6 Qualora singole disposizioni del presente Contratto risultino o diventino invalide o inefficaci, la validità o efficacia delle rimanenti disposizioni rimarrà immutata. In tal caso, le Parti dovranno fare sforzi ragionevoli al fine di sostituire le eventuali disposizioni invalide o inefficaci con altre disposizioni che corrispondano il più possibile all'intento economico e commerciale delle eventuali disposizioni invalide o inefficaci.
- 18.7 Il presente Contratto non dovrà mai intendersi come concessione di licenza o trasferimento di proprietà dei diritti vantati da una Parte sui segni distintivi o sui brevetti, modelli e disegni in favore dell'altra Parte. Nessuna Parte è autorizzata ad usare il marchio (registrato o meno) o la denominazione sociale dell'altra Parte, senza previo consenso scritto.

Redatto in Modugno, il 27/12/2021

---

Unidata S.p.A.

il rappresentante legale *pro tempore*  
Renato Brunetti

---

Consorzio per l'Area di Sviluppo  
Industriale di Bari

il rappresentante legale *pro tempore*  
dott. Paolo Pate